



Milano, 18 maggio 2020

Al Presidente  
della Giunta Regionale della Lombardia  
avv. Attilio Fontana

[presidenza@pec.regione.lombardia.it](mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it)

Alla Direzione Agricolture

[agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it)

Ai consiglieri regionali

[protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it](mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it)

p.c.

Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del  
Mare

[MATTM@pec.minambiente.it](mailto:MATTM@pec.minambiente.it)  
[segreteria.ministro@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.ministro@pec.minambiente.it)

Direzione generale per il patrimonio naturalistico

[PNA@pec.minambiente.it](mailto:PNA@pec.minambiente.it)


Commissione Europea  
Direzione Generale Ambiente

[SG-PLAINTES@ec.europa.eu](mailto:SG-PLAINTES@ec.europa.eu)

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.

Registrato come:  
WWF Italia  
Via Po, 25/c  
00198 Roma

Cod.Fisc. 80078430586  
P.IVA IT 02121111005



Ente morale riconosciuto con  
D.P.R. n.493 del 4.4.74.

Schedario Anagrafe Naz.le  
Ricerche N. H 1890ADZ.

O.N.G. idoneità riconosciuta  
con D.M. 2005/337/000950/5  
del 9.2.2005 – ONLUS di  
diritto

Procura Regionale  
Corte dei Conti di Milano  
Via Marina 5  
20121 Milano

[lombardia.procura@corteconticert.it](mailto:lombardia.procura@corteconticert.it)

**ATTO DI DIFFIDA AL VOTO DEGLI EMENDAMENTI AL PDL 118/2020 IN MATERIA VENATORIA - LEGGI PROVVEDIMENTO – FINALIZZATI AD ELUDERE I MECCANISMI ORDINARI DI PROTEZIONE DELLA BIODIVERSITA' E GLI STANDARD DI TUTELA INDEROGABILI DELLO STATO. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, INTEGRAZIONE DANNO AMBIENTALE ED ERARIALE.**

**Onorevoli Consiglieri,**

con la presente le Scriventi Associazioni formalmente vi diffidano dal votare – il 19 maggio 2020 – i seguenti emendamenti al pdl 118, in quanto difforme dalla L. 157/92 con valore di legge quadro e in aperto contrasto con gli standard di tutela uniforme dell'ambiente e della biodiversità nazionali e tutelati dall'ordinamento europeo:

La diffida è finalizzata ad evidenziare l'**illegittimità costituzionale** del e provvedimenti, il loro **contrasto con la normativa quadro e le competenze esclusive dello Stato**:

- a) **in materia di tutela dell'ecosistema e della fauna selvatica**
- b) **di pubblica sicurezza**

con danno gravissimo che ne discenderebbe per la fauna selvatica, di cui si registra un abbassamento dei livelli di protezione tale da poter dar vita a ipotesi di danno ambientale ed erariale - ad avviso delle associazioni, confortate da precedenti autorevoli – con possibili obblighi risarcitori.

\*\*\*

Gli emendamenti proposti hanno tutti la finalità evidente di ridurre, da un lato, l'efficacia e l'effettività dei controlli sull'attività venatoria, che come è noto sono affidati a poche decine di agenti delle polizie provinciali e alla vigilanza volontaria, sia delle associazioni ambientaliste, sia delle associazioni venatorie, prevista dall'art. 27, comma 1, lett. b) della L. 157/92, ed espressamente normata dal TULPS (Testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza) e dal relativo Regolamento attuativo, nel tentativo illegittimo di imporre loro divise tali da impedire ogni possibile azione di controllo in flagranza di illecito.

Dall'altro gli emendamenti hanno la finalità di introdurre nella normativa forme di caccia che contrastano con i limiti temporali previsti dall'art. 18 della L. 157/92, o che prevedono mezzi di caccia vietati dall'art. 13 della stessa legge quadro, come pure prevedendo periodi di addestramento cani e il calendario della caccia a singole specie (beccaccia, ungulati), violano l'obbligo delle Regioni di provvedervi con provvedimento amministrativo, ovvero con calendario venatorio, dando vita ad una "Legge provvedimento" illegittima.

Queste le norme della L.R. 26/93 che sono interessate dagli emendamenti incostituzionali ad avviso delle associazioni scriventi:

## Articolo 43 (Divieti)

1. E' altresì vietato:

(..)

detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante ore notturne, salvo gli autorizzati dalla Regione o dalla provincia di Sondrio e l'esercizio della caccia di selezione al cinghiale, per il quale è consentito anche l'uso di dispositivi per la visione notturna;

La norma è viziata da incostituzionalità perché la normativa statale non consente né la caccia in ore notturne, per gli ungulati al massimo un'ora dopo il tramonto (art. 18 comma 7 della L. 157/1992), né la caccia con l'uso di visore (Art. 13 comma 5 della L. 157/92), divieto questo proprio a tutte le tipologie di caccia: è contemplato dall'allegato IV della Direttiva 147/2009/CE in tema di protezione dell'avifauna (sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, *dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine* o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno), ma anche dall'art. 10 del D.P.R. 357/97 attuativo della Direttiva habitat 93/42/CEE (fonti luminose artificiali, dispositivi di *illuminazione bersagli, congegni di mira dotati di convertitore di immagine* o di dispositivi di ingrandimento per caccia), e dalla Convenzione di Berna anche per mammiferi, allegato IV (fonti luminose artificiali, dispositivi di illuminazione bersagli, *congegni di mira dotati di convertitore di immagine* o di dispositivi di ingrandimento per caccia) ratificata dalla L. 503/81. Ed anche il residuo potere regionale di regolare diversamente la caccia agli ungulati va esercitato nei calendari venatori, con atto amministrativo previo parere di ISPRA.

La disposizione mira a legalizzare un reato: cfr. Cass. Pen., Sez. III n. 48459 del 9 dicembre 2015, per cui “ Si devono ritenere vietati non solo i mezzi diretti ad abbattere la fauna selvatica diversi da quelli specificatamente ammessi, ma anche tutti quegli strumenti accessori che il detentore abbia aggiunto all'arma per renderla funzionalmente più idonea all'attività di caccia (in considerazione di ciò, la Corte ha rilevato che il giudice di merito, ha correttamente ritenuto sussistente la responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 30, c. 1, lett. h), della legge n. 157 del 1992, atteso che gli stessi sono stati trovati in possesso di una carabina sulla quale era stato montato stabilmente un visore notturno diretto all'individuazione degli animali al buio)”, seguita da Cass. Pen., Sez. III n. 34782 del 17 luglio 2017.

In tal senso, cfr. Corte Costituzionale 40/ 2020 sui periodi e tempi, e Corte Costituzionale 174/2017 sui mezzi ausili di caccia, in entrambi i caso chiarendo che la disciplina statale in materia è ascrivibile al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando nella materia della tutela dell'ambiente, vincolante per il legislatore regionale, poiché i precipi livelli di protezione fissati dalla legge n. 157 del 1992 a salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema non sono derogabili *in peius* nell'esercizio della competenza legislativa residuale regionale in materia di caccia (*ex plurimis*, sentenza n. 7 del 2019).

**Gli emendamenti di cui sopra sono dunque in contrasto con gli artt. 11 Costituzione (rispetto degli obblighi internazionali) e 117, comma 2, lett. s, Costituzione.**

## Articolo 24 (Prelievo venatorio)

Per ogni giornata di caccia all'avifauna selvatica migratoria **salvo diversa disposizione specifica della Regione**, il cacciatore non può prelevare più di trenta capi, con il limite di due sole beccacce e di dieci capi tra palmipedi e trampolieri per cacciatore.

La disposizione è viziata da incostituzionalità perché cristallizza nuovamente in forma di legge dei contenuti che sono invece propri del calendario venatorio, che è uno strumento necessariamente amministrativo previsto dell'art. 18 comma 4 della L. 157/92, suscettibile di sindacato avanti al giudice amministrativo, oltre che oggetto di potere di annullamento governativo ex art. 19 bis della stessa normativa. Non solo, apre a una facoltà

permanente della regione di modificare questi contenuti, anche *in peius* rispetto alle disposizioni statali, senza neppure acquisire il parere di ISPRA previsto dalla legge quadro.

In tal senso, per l'illegittimità di leggi provvedimento in materia venatoria, perché in contrasto con l'esclusivo potere statale di determinazione degli standard minimi di tutela della fauna selvatica, che si esplica anche con la fissazione e il controllo delle specie, del numero e del periodo dei capi cacciabili; demandare alla legge regionale anziché all'atto amministrativo questi contenuti "impedisce al Presidente del Consiglio dei ministri di esercitare il potere di annullamento di tali provvedimenti, adottati dalle Regioni, attribuitogli dalla norma statale. Detto potere, per costante giurisprudenza di questa Corte, è finalizzato a «garantire una uniforme e adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale» (sentenza n. 250 del 2008). Non si contano le sentenze della Consulta intervenute a censurare leggi provvedimento, da ultimo, Corte Costituzionale 174/2019.

**L'emendamento è dunque in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s Costituzione.**

#### Articolo 25

#### (Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo)

...  
È ammesso il subentro nella titolarità di persona diversa dall'erede a seguito di rinuncia da parte di quest'ultimo, entro due anni dalla morte del titolare e secondo le disposizioni precedenti **durante i quali non è possibile rimuovere l'appostamento; tale disposizione si applica anche per il periodo temporale in cui il titolare dell'autorizzazione per comprovata causa di forza maggiore sia impossibilitato nel procedere al rinnovo dell'autorizzazione**

La disposizione è viziata da incostituzionalità perché viola sia i principi genali del diritto amministrativo, snaturando i concetti chiari e cristallini di durata del provvedimento amministrativo, di rinnovo, di scadenza e decadenza, al solo scopo di eludere il disposto della legge quadro nazionale che dispone la temporaneità dell'appostamento fisso, imponendone la rimozione indefettibile alla scadenza dell'autorizzazione, in assenza di rinnovo tempestivo (è noto che il rinnovo deve essere chiesto prima della scadenza) o di subentro tempestivo.

La norma regionale vorrebbe lasciare illegittimamente le autorizzazioni anche non rinnovate o non fatte oggetto di subentro tempestivo in uno stato di quiescenza per poterle riassegnare e per non rimuovere l'appostamento fisso, contrariamente a quanto previsto dalla L. 157/92 all'art. 5 comma 3-bis: "*l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione.*" In questo senso Corte Costituzionale 139/2013. Senza contare che la scadenza del titolo abilitativo sotto il profilo edilizio e eventualmente paesaggistico legittimerebbe la permanenza di un immobile abusivo, e che una siffatta autorizzazione senza scadenza viola i principi di legalità e tipicità dell'atto amministrativo di cui all'art. 1 della L. 241/90, con fondamento nell'art. 97 della Carta.

**L'emendamento è dunque incostituzionale per la violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) Costituzione a tutela dell'ecosistema, oltre che dell'art. 9 Costituzione in tema di tutela del paesaggio e dell'art. 97 Costituzione, per violazione della tipicità degli atti amministrativi.**

## Articolo 28 (Gestione programmata della caccia)

~~Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica, con specifico riferimento all'indirizzo civico in cui risiede; a tal fine il cacciatore conferma la propria iscrizione, anche non continuativa negli anni, nell'ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino di residenza anagrafica, attraverso il pagamento della quota di ammissione entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di mancato pagamento della quota di ammissione nel termine del 31 marzo, è possibile l'iscrizione entro il 31 maggio con il pagamento della quota associativa maggiorata del venti per cento; decorso tale termine il pagamento della quota associativa è maggiorato del quaranta per cento. Ogni cacciatore residente in Lombardia può essere socio di altri ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della regione, oltre a quello di residenza anagrafica, previa accettazione da parte degli stessi ATC o CAC, fatta salva la priorità riservata ai residenti della provincia. In deroga a quanto previsto dal comma 6 e dall'articolo 34, comma 1, lettera c), i cacciatori, già iscritti nella stagione precedente ad ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della regione diversi da quello di residenza anagrafica, hanno diritto alla permanenza associativa, confermando la propria iscrizione attraverso il solo pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno. Il diritto alla permanenza associativa si mantiene anche qualora la Regione o la provincia di Sondrio per il relativo territorio modifichi i confini o l'estensione degli ATC o CAC. I cacciatori non residenti in Lombardia e iscritti nella stagione venatoria 2018/2019 in ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della regione, acquisiscono il diritto alla permanenza associativa, previo pagamento, per la sola stagione venatoria 2019/2020, della quota di ammissione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019'. I cacciatori residenti in Lombardia che ai sensi della presente legge abbiano già rinunciato a uno o più ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della Regione, cui risultavano iscritti nella stagione venatoria 2010/2011, hanno diritto di reiscrizione versando nuovamente la relativa quota di ammissione, ove rimborsata dagli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimanendo iscritti fino all'emanazione di nuove disposizioni in materia. Il dirigente competente stabilisce con proprio provvedimento i casi nei quali i termini di cui al presente comma possono essere prorogati per cause indipendenti dalla volontà del cacciatore.~~

**7. Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica, con specifico riferimento all'indirizzo civico in cui risiede; gli Ambiti e Comprensori, nel rispetto delle priorità previste dall'art. 33, ammettono come soci anche cacciatori non residenti nei loro territori sino al raggiungimento degli indici di densità di cui al comma precedente. Le domande di ammissione devono essere presentate tra l'1 e il 31 marzo; i cacciatori già soci nella stagione precedente confermano la loro iscrizione attraverso il pagamento della quota di ammissione entro il 31 di marzo. Il mancato pagamento entro il termine fa decadere dalla qualità di socio. I cacciatori residenti che non confermino l'iscrizione entro il 31 di marzo possono ripresentare domanda di ammissione fuori termine ed essere ammessi con il pagamento di una quota maggiorata del 20% se la reiscrizione avviene entro il 31 maggio, del 40% se avviene successivamente.**

**Ogni cacciatore residente in Regione Lombardia può essere socio di altri ambiti o comprensori alpini di caccia della regione, oltre a quello di residenza, previa accettazione della domanda da parte degli stessi e nel rispetto delle priorità individuate dall'art. 33.**

**Il dirigente competente stabilisce con proprio provvedimento i casi nei quali i termini di cui al presente comma possono essere prorogati per cause indipendenti dalla volontà del cacciatore.**

**L'emendamento trasforma la caccia programmata in caccia libera, legittimando il nomadismo venatorio e violando i principi della legge quadro nazionale che impongono la programmazione della densità venatoria e**

l'ancoraggio del cacciatore al territorio di residenza, fatte salve puntuali eccezioni (ammissioni del cacciatore anche a un altro ambito di caccia oltre a quello della residenza) soggette a valutazione dipendente essenzialmente dallo stato della fauna selvatica e dalla densità dell'ambito.

Premessa: in Lombardia non esiste un piano faunistico venatorio regionale, a cui spetta la determinazione della densità faunistica ottimale, e gli ambiti di caccia non hanno dimensioni subprovinciali come richiesto dalle legge nazionale e confermato dalla Corte Costituzionale.

Il risultato della norma è rendere un diritto l'ammissione del cacciatore ad altri ambiti, svincolare l'ammissione dai requisiti di densità e sostenibilità che sono alla base della "caccia programmata" di cui all'art. 14 della L. 157/92, per consentire lo spostamento del cacciatore da un capo all'altro del territorio regionale, date le dimensioni spesso provinciali degli ambiti di caccia.

La disposizione regionale come emendata è illegittima in quanto non subordina l'ammissione al vaglio decisionale degli organi dell'ambito, addirittura legalizzando una rimessione in termini caso per caso del dirigente (regionale o provinciale?) e non dell'organo di gestione dell'ambito o del comprensorio, né al rispetto della densità massima, come invece altre Regioni hanno fatto (Corte Costituzionale 16/2019, Veneto) e al rispetto inderogabile della densità venatoria massima, rivelandosi incostituzionale.

La Corte Costituzionale ha sempre censurato disposizioni di legge regionali che consentivano «l'indiscriminato esercizio della caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli ambiti», in dispregio dell'esigenza di garantire «quella equilibrata distribuzione dei cacciatori, nell'esercizio dell'attività venatoria, che costituisce uno degli obiettivi fondamentali della normativa in materia» (sentenza 4/ 2000, 303/2013).

**L'emendamento si rivela dunque incostituzionale per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione per la riduzione che opera degli standard uniformi di tutela della fauna selvatica e dell'ambiente.**

#### Articolo 40

**(Specie cacciabili, periodi di attività venatoria ed attività di allenamento ed addestramento dei cani)**

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere gli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie e per i periodi previsti dall'art. 18, comma 1, della legge n. 157/92, riprodotti nell'allegato C alla presente legge.

1 bis. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie beccaccia, che nel mese di gennaio nei soli ATC è cacciabile solo nei giorni di sabato e domenica.

11. La caccia agli ungulati si svolge sulla base di preventivi piani di abbattimento e può protrarsi sino alla seconda domenica di dicembre; la caccia al cinghiale può essere praticata fino al 31 gennaio.

11. La caccia di selezione agli ungulati si svolge nei periodi di seguito indicati sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi di età, previa acquisizione del parere dell'ISPRA e, limitatamente ai comprensori alpini e agli ambiti territoriali di caccia, secondo specifiche disposizioni attuative adottate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio:

a) camoscio, cervo e muflone: dal 1° agosto al 31 dicembre;

b) capriolo: dal 1° giugno sino alla seconda domenica di dicembre in zona Alpi; dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° gennaio al 15 marzo al di fuori della zona Alpi;

c) cinghiale: tutto l'anno.

La disposizione modifica il testo dell'articolo che era stata raggiunta dopo molteplici procedure di infrazione europea e più pronunce della Corte Costituzionale in tema di caccia in deroga e di leggi provvedimento. L'unico testo legittimo è quello che richiama la legge nazionale e rimanda al calendario venatorio la decisione – nel rispetto delle norme statali e del parere di ISPRA – di specie, capi, tempi e modi di caccia.

Invece questa norma introduce direttamente nel testo di legge la disciplina dei tempi di caccia, impedendo al Governo di intervenire con i poteri di annullamento dei provvedimenti amministrativi regionali in materia quando illegittimi.

Non solo, quanto agli ungulati consente una caccia di selezione al di fuori del binario normativo dei piani di prelievo validati da ISPRA.

Sul punto la Consulta si è espressa più volte in modo chiarissimo: *“la questione si risolve decidendo se l’art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui prevede che sia approvato dalla Regione «il calendario regionale e il regolamento relativi all’intera annata venatoria», intenda con ciò prescriverne la forma di atto amministrativo, come suggerisce l’espressione letterale cui il legislatore statale ha voluto ricorrere.*

*La risposta a un simile quesito deve essere affermativa.*

*In via generale, si è già osservato che il passaggio dal provvedere in via amministrativa alla forma di legge è più consono alle ipotesi in cui la funzione amministrativa impatta su assetti della vita associata, per i quali viene avvertita una particolare esigenza di protezione di interessi primari «a fini di maggior tutela e garanzia dei diritti» (sentenza n. 143 del 1989); viceversa, nei casi in cui la legislazione statale, nelle materie di competenza esclusiva, conformi l’attività amministrativa all’osservanza di criteri tecnico-scientifici, lo slittamento della fattispecie verso una fonte primaria regionale fa emergere un sospetto di illegittimità.*

*La scelta che si provveda con atto amministrativo non solo è l’unica coerente in tale ordine di idee con il peculiare contenuto che nel caso di specie l’atto andrà ad assumere, e si inserisce dunque armonicamente nel tessuto della legge n. 157 del 1992, ma si riconnette altresì ad un regime di flessibilità certamente più marcato che nell’ipotesi in cui il contenuto del provvedimento sia cristallizzato nella forma della legge.*

*Ove si tratti di proteggere la fauna, un tale assetto è infatti il solo idoneo a prevenire i danni che potrebbero conseguire a un repentino ed imprevedibile mutamento delle circostanze di fatto in base alle quali il calendario venatorio è stato approvato: è sufficiente, a tale proposito, porre mente all’art. 19, comma 1, della legge n. 157 del 1992, che prevede il ricorso da parte della Regione a divieti imposti da «sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o per altre calamità». È chiaro che quando, come nel caso in questione, vi è ragionevole motivo di supporre che l’attività amministrativa non si esaurisca in un unico atto, ma possa e debba tornare a svilupparsi con necessaria celerità per esigenze sopravvenute, le forme e i tempi del procedimento legislativo possono costituire un aggravio, persino tale in casi estremi da vanificare gli obiettivi di pronta regolazione dei casi di urgenza (con riferimento alla legge impugnata, ad esempio, basti rilevare che l’art. 1, comma 10, consente all’amministrazione regionale soltanto di “ridurre” la caccia nei casi considerati, e non di vietarla, come invece è prescritto, in via alternativa alla riduzione, dal citato art. 19 della legge statale).*

*L’intervento in questione forma poi oggetto di un obbligo da parte della Repubblica nei confronti dell’Unione, la cui direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), si prefigge di tutelare la fauna, assoggettando, tra l’altro, il regime derogatorio rispetto alle previsioni generali a stringenti requisiti (art. 9), e questa Corte, a tal proposito, ha già avuto modo di affermare che le deroghe non possono venire introdotte dalla Regione con legge-provvedimento, poiché verrebbe vanificato il potere di annullamento assegnato dall’art. 19-bis della legge n. 157 del 1992 al Presidente del Consiglio dei ministri (sentenza n. 250 del 2008).*

*Bisogna ora precisare che non è solo lo speciale regime derogatorio, ma l’intero corpo provvedimentale su cui esso opera, quanto al calendario venatorio, che non tollera di venire irrigidito nella forma della legge, tenuto anche conto che tra regole ordinarie e deroghe eccezionali deve in linea di massima sussistere un’identità formale, che permetta alle seconde di agire sulle prime, fermo il potere di annullamento preservato in capo allo Stato.*

*Vi sono infatti casi, indicati dall’art. 9, comma 1, lettera a), della direttiva n. 2009/147/CE, attuato dall’art. 19-bis della legge n. 157 del 1992, in cui l’allargamento dei limiti entro cui ordinariamente è consentita la caccia, se per un verso è tollerato dal diritto dell’Unione, per altro verso si impone, allo scopo di preservare significativi interessi ambientali di segno contrario, ovvero di altra natura, come, tra quelli selezionati dalla direttiva, la salute, la sicurezza pubblica, la sicurezza aerea.*

*In tali casi, la deroga necessita di venire introdotta con efficacia immediata, sicché angusto, e potenzialmente insufficiente, è lo spazio temporale aperto al legislatore regionale per rimuovere eventuali ostacoli in tal senso provenienti dalla legge-provvedimento.*

*Infine, è ben noto che il passaggio dall'atto amministrativo alla legge implica un mutamento del regime di tutela giurisdizionale, tutela che dal giudice comune passa alla giustizia costituzionale.*

*Non che questa Corte sia sprovvista dei mezzi per sospendere l'esecuzione di una legge ritualmente impugnata in via principale (art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87); tuttavia, ciò si verifica a condizione che il Governo abbia promosso la relativa questione di legittimità costituzionale.*

*Si è già sottolineato (sentenza n. 271 del 2008) che il legislatore statale può preferire lo strumento del ricorso giurisdizionale innanzi al giudice comune, e ciò in ragione sia della disponibilità del ricorso in capo alle parti private legittimate, sia dei tempi con cui il giudice può assicurare una pronta risposta di giustizia, sia della latitudine dei poteri cautelari di cui esso dispone, sia dell'ampiezza del contraddittorio che si può realizzare con i soggetti aventi titolo per intervenire, estranei invece, in linea di principio, al giudizio costituzionale sul riparto delle competenze legislative.*

*Inoltre, ove parte del giudizio sia l'amministrazione, il giudice comune ben può inserire le proprie misure cautelari nel flusso dell'attività di quest'ultima, prescrivendo che essa sia prontamente riesercitata secondo i criteri che di volta in volta vengono somministrati, affinché, in luogo del vuoto di normazione, che conseguirebbe alla mera sospensione della legge-provvedimento, si realizzi celermente una determinazione del calendario della caccia, compatibile con i tempi imposti dall'incalzare delle stagioni, e avente natura definitiva.*

*Non a caso l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 esige che il calendario venatorio sia pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno: in tal modo, si suppone che, esperiti eventuali ricorsi giurisdizionali comuni, esso sia adeguatamente e legittimamente disponibile per l'inizio della caccia, ovvero per settembre inoltrato.*

*Una simile tempistica è pienamente compatibile con l'attività regionale, solo se la Regione adotta atti che non solamente siano immediatamente aggredibili innanzi al giudice comune, ma che possano direttamente da quest'ultimo essere conformati in via cautelare alle esigenze del caso concreto, entro un termine estremamente contenuto.*

...

*Alla luce di tutti questi argomenti, appare evidente che il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del "regolamento" sull'attività venatoria e imponendo l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedere, abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento."*

Così Corte Costituzionale, 20/2012, seguita da molte altre. La successiva sentenza 139/2017 ha invece ben ribadito i confini della caccia di selezione nel senso indicato: provvedimento amministrativo e previo parere di ISPRA, che l'emendamento aggira.

**L'emendamento è dunque incostituzionale per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s) Costituzione, per riduzione degli standard di tutela uniforme della fauna selvatica e per indebita compressione del potere di attivazione statale, nonché per violazione dell'art. 24 e 113 Costituzione, sottraendo indebitamente ai portatori di interesse, e segnatamente a privati e associazioni ecologiste il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri scopi statutari e per la difesa dell'ecosistema e dalla fauna a cui hanno diritto. Si concreta inoltre contrasto con l'art. 11 Costituzione, in relazione alla violazione dell'art. 9, comma 2 della Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, ratificata con L. 108/2001.**

#### **Articolo 48 (Vigilanza venatoria)**

Esercitano altresì la vigilanza e il controllo le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, nonché le guardie ecologiche e zoofile previste da leggi regionali ed alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 19 giugno 1931, n. 773, e che abbiano frequentato appositi corsi nella specifica materia e superati gli esami di idoneità avanti una commissione nominata presso ciascuna provincia dal rispettivo presidente in conformità alle disposizioni di cui all'art. 27, comma 4 della l. n. 157/92. **Durante**



**l'esercizio delle loro funzioni devono indossare giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché copricapo avente medesime caratteristiche.**

La disposizione vuole chiaramente impedire efficacia ed effettività dei controlli da parte della vigilanza volontaria sulle attività di caccia illegale e bracconaggio che, specie in Lombardia, vedono un vero epicentro, come ben evidenziato dal Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici, approvato dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome il 30 marzo 2017, per porre rimedio alla procedura EU – Pilot attivata dalla Commissione europea per la grave situazione del bracconaggio in Italia in violazione della direttiva 147/2009/CE. L'emendamento ha quale unico scopo e risultato quello di impedire un'efficace attività di vigilanza, che è fatta di prevenzione ma anche di repressione del bracconaggio: il bracconiere non deve essere allertato per legge dell'arrivo della vigilanza venatoria, a pena di vanificare la possibilità di cogliere il trasgressore in flagranza di reato.

Un cacciatore onesto e rispettoso delle norme non teme alcun controllo, un bracconiere sì.

Il Piano d'azione nazionale evidenzia tra gli obblighi delle Regioni in tema di contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici quello di *“agire con interventi mirati, che favoriscano la sinergia tra i diversi corpi di vigilanza, inclusi i nuclei di guardie volontarie. Le azioni finalizzate al perseguimento di questi obiettivi al momento rappresentano la priorità assoluta a livello nazionale per contrastare i reati contro gli uccelli selvatici.”*

Questi obblighi di prevenzione e controllo sono previsti anche dalla Direttiva 147/2009/CE, che per verificarne la messa in atto dispone (art. 7 u.c.) che *“gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.”*

I dati dei rapporti del Piano predetto attestano come la Lombardia sia la regione con la maglia nera per il numero di reati venatori, e come il rapporto tra numero di cacciatori (60.000 circa) e numero di addetti al controllo (148 dipendenti da enti e 418 volontarie) sia risibile (più di 1000 a 1 contando i controlli istituzionali e comunque più di 100 a 1 contando anche quelli della vigilanza volontaria).

La disposizione dunque, allentando le possibilità di efficace controllo contro il bracconaggio, espone nuovamente la Regione e lo Stato al rischio di infrazione comunitaria.

In secondo luogo non spetta alla Regione disciplinare la vigilanza volontaria delle associazioni ambientaliste e delle associazioni venatorie, prevista dall'art. 27, comma 1, lett. b) della L. 157/92, ed espressamente normata dal TULPS (Testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza) e dal relativo Regolamento attuativo, R.D. 635/1940, il cui art. 254 riserva ogni decisione sulla divisa all'Associazione da cui le guardie dipendono, che ne chiede il riconoscimento alla Prefettura: *“le guardie particolari vestono l'uniforme, o, per particolari esigenze, portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal prefetto su domanda del datore di lavoro dal quale dipendono”*.

La Regione può invece unicamente disciplinare la diversa vigilanza affidata alle *“guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali”* previste dall'art. 27 comma 2, che sono altro.

Si censura dunque l'invasione della competenza esclusiva dello stato in materia di *“ordine pubblico e sicurezza”*, di cui all'art. 117 comma 2 lett. h della Costituzione, che è comprensiva del settore dell'ordinamento riferito all'«adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico».

Tale materia è stata da sempre intesa dalla giurisprudenza costituzionale in termini ampi, facendovi rientrare *«le misure e le funzioni pubbliche preposte a tutelare i beni fondamentali e ogni altro bene che ha prioritaria importanza per l'ordinamento giuridico sociale»* (sono citate le sentenze di questa Corte n. 33 del 2015, n. 118 del 2013, n. 35 del 2012, n. 129 del 2009, n. 50 del 2008, n. 105 del 2006, n. 313 del 2003, n. 290 del 2001 e n. 218 del 1988), ed è strettamente legata a quella dell'ordinamento penale, cui è sottesa l'esigenza di uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale.

**Dunque l'emendamento invade una competenza esclusiva dello Stato, sia in tema di tutela della fauna e dell'ecosistema, in violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, che in tema di ordine pubblico e sicurezza, in violazione dell'art. 117, comma 2, lett. h della Costituzione.**

Tutto ciò premesso,

si rendono edotti i consiglieri regionali delle motivazioni in diritto per cui è necessario si astengano dall'esprimere voto favorevole agli emendamenti proposti agli articoli delle leggi regionali indicate, atteso che la loro approvazione ha l'esclusiva finalità:

- di minacciare e ledere la protezione dell'ambiente e della fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato;
- di diminuire l'efficacia del contrasto ai reati e agli illeciti venatori;
- di ledere e gravemente pregiudicare il diritto di difesa e di accesso alla giustizia ambientale;
- di impedire il sindacato del giudice amministrativo e i poteri governativi di annullamento rispetto a tali provvedimenti;
- di ledere il patrimonio indisponibile dello Stato;
- di depauperare il patrimonio ambientale e faunistico europeo in violazione anche di convenzioni internazionali;
- di violare gli obblighi assunti dalla Regione nel Piano d'Azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici approvato il 30 marzo 2017 dalla Conferenza Stato-Regioni con l'Accordo 37/CSR (G.U. Serie Generale n.120 del 25 maggio 2017);
- di comportare intenzionalmente o consapevolmente un indebito vantaggio patrimoniale in danno dei cacciatori lombardi, consentendo l'abbattimento di fauna in violazione del diritto europeo e nazionale, nonché un ingiusto danno ambientale ed erariale per lo Stato e l'Unione Europea, profili che verranno segnalati all'autorità giudiziaria per la valutazioni di competenza;
- di comportare l'uccisione non necessitata di animali (art. 544 bis c.p.)

L'abuso della legge provvedimento si colloca oltretutto in un quadro in cui Regione Lombardia **non ha ancora provveduto all'emanazione di un Piano Faunistico Regionale** previsto dall'art. 10 comma 12 della L. 157/92, incorrendo in quella violazione che la Corte Costituzionale ha ben segnalato nella sentenza 66/2018, a proposito di un altro settore ma ben sovrapponibile a quello odierno: *“la Corte stigmatizza la mancata approvazione nel tempo di tale piano da parte della Regione, con il conseguente protrarsi del regime transitorio predisposto dalla medesima legislazione regionale, e dunque riconosce come le disposizioni regionali censurate rappresentino in fin dei conti il tentativo di «sopperire all' indefinita provvisorietà e alla mancata pianificazione amministrativa ...nel territorio regionale». Tuttavia – e questo è il punto cruciale – ciò che la Corte in questa circostanza contesta «non è l'esito del bilanciamento che è qui censurato, bensì lo strumento normativo prescelto. Tale ampliamento per via legislativa, operando in assenza del Piano regionale dell'attività ..., non può rispondere alle esigenze di una pianificazione in sintonia con il rispetto dei vincoli paesaggistici e di tutela ambientale posti dalla legislazione statale.”*

E conseguentemente

### **SI INVITANO E DIFFIDANO**

i consiglieri dal trattare e dare voto favorevole agli emendamenti proposti in materia di caccia nel pdl 118 in oggetto, confidando nella loro lungimiranza, senso di legalità e desiderio di protezione della ricca e fragile fauna selvatica lombarda.

Con i migliori saluti


Renato Aggio  
CAI Lombardia




Andrea Rutigliano  
CABS Italia



Carla Rocchi  
ENPA




Barbara Meggetto  
Presidente Legambiente Lombardia




Gianluca Felicetti  
LAV




Raimondo Silveri  
Delegato nazionale LAC




Danilo Selvaggi  
LIPU



Il Presidente del G.O.L.  
Antonio Marchitelli



Mauro Furlani, Presidente Nazionale Pro Natura



Gianni del Pero  
Delegato WWF Italia per la Lombardia

